



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

## SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILITAO**  
**PRESSO ALDUE GLOBOCONSUMATORI**  
VIA CREMONA 6  
GENOVA  
GE

---

PREFETTO DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA' 17  
15121 ALESSANDRIA  
AL

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

**- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **613/2021**

in data: **23/11/2021**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PREFETTO DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
*D.ssa Maria Rosaria Berardone*

Alessandria 23/11/2021

IL CANCELLIERE



N. 613/21 SENT.

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

*Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al*

*Promossa da:*

elettivamente **domiciliato presso Aldue Globoconsumatori Onlus**, Via Cremona 6 - C.F. 960620000060 e rappresentato come da giusta delega allegata.

Ricorrente

*Contro*

Prefettura di Alessandria in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata in forza di delega dal commissario di Polizia Locale Mauro Zunino appartenente al Servizio associato di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Comunità Collinare alto Monferrato Acquese".

Resistente

*Conclusioni delle parti*

Parte ricorrente: **"Chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di pace di Alessandria, preliminarmente, di sospendere l'esecuzione del verbale** del 05.04.2019, concorrendo i motivi di cui all'art. 204 bis c.d.s. ivi compreso l'ordine ex art. 126 bis c.d.s..

Per i motivi esposti l'accoglimento del presente **ricorso dichiarando la nullità per tardiva notifica del provvedimento prefettizio** in premessa ed emesso dal Prefetto della Provincia di Alessandria dando atto del fatto che il verbale impugnato, <sup>1</sup> elevato dall'Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, Servizio Associato Polizia Locale di Cassine (AL), ha perso efficacia già con la proposizione del ricorso avanti al Prefetto con l'emissione dell'ordinanza opposta.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.

Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari".

Parte resistente: *“Per quanto sopra esposto, trattandosi di rinotificato postale, questo Servizio Associato di Polizia Locale ritiene che l’atto sia stato correttamente notificato e rimanda alla S.V. la valutazione dell’accaduto”.*

#### Motivazioni della decisione

Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.

La presente causa verte sulla richiesta del ricorrente di annullamento dell’ordinanza 394/2020 - AREA III - DEP. - R., emessa dalla Prefettura di Alessandria a suo carico il 26.08.2020 a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale n. [redacted] elevato nei suoi confronti dall’Unione dei Comuni Alto Monferrato Acquese - Servizio associato di Polizia Locale di Cassine per la violazione dell’art. 146 comma 3 c.d.s..

Assume il [redacted] innanzitutto la tardività della notifica dell’ordinanza, avvenuta oltre il 150° giorno dalla emissione e termine ultimo stabilito dall’art. 204 comma secondo, nonché la tardività della notifica del verbale presupposto ex art. 146 comma 3 c.d.s., effettuata in data 08.11.2019, a seguito di un primo tentativo di notifica del 17.05.2019 non andata a buon fine essendo risultato irreperibile all’indirizzo di via [redacted]

Per la parte resistente, costituitosi in giudizio per delega della Prefettura di Alessandria, il Commissario, Mauro Zunino, appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese”, replica che i termini per la notifica dell’ordinanza, ex art. 204 comma 2 c.d.s., sono da intendersi ordinatori. Poiché là dove il legislatore ne ha voluto indicare la perentorietà lo ha chiaramente indicato come ad esempio nell’art. 204 comma 1 bis c.d.s..

Sottolinea l’amministrazione riguardo al verbale [redacted], che era stato inviato a mezzo posta a Genova al ricorrente in data 14.05.2019, all’indirizzo di via [redacted] ove però non era stato rinvenuto perché trasferito.

Conseguentemente il Servizio associato di Polizia Locale di Cassine ricevuto dal Comune di Genova l’indirizzo aggiornato del [redacted] aveva proceduto ad una nuova notifica del verbale sempre a Genova ma stavolta al n. [redacted]

[redacted] perfezionatasi regolarmente con il ritiro l’8.11.2019.

Ebbene il ricorso è fondato e va accolto, quanto al primo assorbente motivo. Dalla esposizione in fatto risulta che il ricorso al prefetto è stato presentato nei termini di legge, il quale ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento il 26

agosto 2020, che tuttavia è stata notificata al l'11.08.2021, ossia oltre 150 giorni dall'emissione (precisamente 350 giorni dopo l'emissione).

Sulla questione degli effetti della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione nei termini di cui all'art. 204 c.d.s. la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013 ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, comma 2, come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che pone un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada. *“In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada”.*

Per meglio dire la Corte di Cassazione con tale ordinanza ha condivisibilmente rilevato che “le profonde modifiche apportate agli artt. 203 e 204 del dlgs. n. 285 del 1992, con D.L. n. 151 del 2003, poi convertito in L. n. 214 del 2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come “perentori” per la trasmissione, da parte del Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma 1 bis, in relazione alla citata L. n. 285 del 1992, art. 203, commi 1 bis e 2)”, sicchè “il novellato dell'art. 204, comma 2, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione” che grava “il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale deve considerarsi requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d. C.d.S.”. Gli Ermellini hanno, quindi, chiarito la specificità della normativa dettata dall'art. 204 c.d.s., rispetto all'articolo 18 della legge 689/81. 18, in relazione alla quale si registra un diverso

orientamento sul termine. (Cfr. anche Cassazione VI sezione civile sentenza n. 7936 del 20 aprile 2015).

Discende da quanto argomentato che, assorbito l'altro motivo di opposizione come sopra riferito, il ricorso viene accolto e l'ordinanza annullata nel suo contenuto sanzionatorio.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, visti gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso l'ordinanza n. 394/2020 - AREA III - DEP. - R. del 26.08.2020 e, per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito anche a mezzo telefax o pec., ex art. 136 c.p.c..

Alessandria 18.11.2021.

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria, li 23 NOV 2021

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
CANCELLERIA  
*De Felice*

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa *Luciana De Vivo*

